SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA ----

(N. 1159)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Nuovo termine per la presentazione dei ricorsi in materia di benefici ai combattenti

Onorevoli Senatori. — Il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, nello stabilire i criteri per la concessione dei benefici a favore dei combattenti a coloro che avevano partecipato ad operazioni della guerra 1940-1943 o alla guerra di liberazione nonchè ai partigiani, ai reduci dalla prigionia o dall'internamento e a coloro che erano stati impiegati dopo la fine della guerra nella bonifica dei campi minati e nel rastrellamento degli ordigni esplosivi, dettò particolari norme sulle cause di esclusione dai benefici in parola.

Le disposizioni emanate in proposito per la guerra 1915-18 (decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637), e applicate anche per la guerra d'Africa e per la guerra 1940-45 fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 137, avevano limitato tali cause alle condanne per delitti e alle punizioni contemplate dalle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali, irrogate a seguito di deferimento a consiglio o commissione di disciplina.

Il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, dichiarando espressamente ferme le suddette cause di esclusione, soggiunse all'articolo 11, quanto alle cause di esclusione per motivi disciplinari, che i benefici a favore dei combattenti non fossero inoltre applicabili a coloro che, sottoposti in quanto militari a valutazione per il comportamento all'atto dello armistizio e dopo l'8 settembre 1943, non fossero stati discriminati ovvero, se discriminati, avessero riportato sanzioni disciplinari per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente Repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento a quest'ultima. L'esclusione non operava nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra od alla lotta di liberazione, fossero caduti o fossero restati mutilati o invalidi o avessero conseguito decorazioni al valore o la croce al merito di guerra.

In sostanza, quando non ricorrevano le anzidette cause discriminanti connesse alla

- 2 -

partecipazione alla guerra o alla lotta di liberazione, coloro che avevano commesso all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943 una delle cennate mancanze restavano esclusi dai benefici a favore dei combattenti anche se avevano riportato la minima sanzione del rimprovero semplice.

La legge 23 febbraio 1952, n. 93, concernente ratifica del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ha così modificato le cennate norme:

- a) alle cause completamente discriminanti (morte o invalidità, decorazioni al valore o croce al merito di guerra a seguito di partecipazione alla guerra o alla lotta di liberazione) sono state aggiunte la qualifica di partigiano combattente o di patriota e la semplice prestazione di servizio nei reparti dell'esercito di liberazione;
- b) nei casi in cui non ricorrano le cause discriminanti come sopra integrate, al rigore dell'esclusione assoluta dai benefici anche per le punizioni disciplinari non di stato sono stati apportati i seguenti correttivi:

se trattasi di punizioni di gravità inferiore al rimprovero solenne, concessione di tutti i benefici a condizione che l'interessato sia insignito di decorazioni al valor militare per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943 o che, prima di tale data, sia rimasto ferito, mutilato o invalido per causa di guerra ovvero abbia prestato servizio in zona di operazioni per almeno cinque mesi o abbia meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra;

se trattasi di punizioni di gravità inferiore al rimprovero solenne e non ricorrano le suddette ipotesi, o del rimprovero solenne, o degli arresti in fortezza (punizione più grave del rimprovero solenne ma non ancora di stato), concessione dei seguenti limitati benefici: computo, agli effetti dell'inquadramento nei ruoli, degli aumenti periodici di stipendio e delle promozioni, del periodo trascorso presso reparti operanti; aumento dei limiti di età ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Inoltre venne data facoltà a coloro che si trovavano in una causa di esclusione di presentare ricorso al Ministro della difesa entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Sui ricorsi fu chiamata a pronunciarsi una commissione militare unica per le tre Forze armate, fissandosi a un anno dall'entrata in vigore della legge il termine per l'ultimazione dei lavori.

In sostanza la legge 23 febbraio 1952, n. 93, volle attenuare il rigore delle norme precedenti mediante l'ampliamento delle cause discriminanti e la possibilità di ottenere mediante ricorso la revisione delle punizioni.

L'ultima misura, era, in particolare, diretta a quella massa di ex combattenti che, pur avendo compiuto il loro dovere fino all'8 settembre 1943, non avevano acquisito benemerenze completamente discriminanti e che, dopo l'armistizio avevano commesso mancanze di non grande rilievo così da potersi presumere che una revisione dei giudizi avrebbe potuto pervenire a favorevoli conclusioni.

In effetti la commissione istituita ai sensi della legge n. 93 manifestò parere favorevole per 1896 ex militari, di modo che un buon numero di casi potè trovare equa soluzione.

Poichè, peraltro, veniva da più parti lamentato che la norma concernente la possibilità del ricorso non era giunta tempestivamente a conoscenza di tutti gli interessati, di modo che molti si erano trovati nell'impossibilità di avvalersene per perenzione del termine, la legge 28 novembre 1957, n. 1143, accordò altri 180 giorni di tempo dalla sua entrata in vigore per la presentazione dei ricorsi e ricostituì la Commissione centrale per l'esame di tali ricorsi.

Hanno potuto così trovare accoglimento altri 840 ricorsi, mentre circa 2.500 sono ancora da esaminare.

Continuano tuttavia a pervenire numerose segnalazioni sull'insufficienza anche del nuovo termine.

Ciò deve farsi risalire presumibilmente al fatto che specie i militari delle classi più umili, residenti in piccoli centri, vengono a conoscenza delle disposizioni che regolano la materia soltanto quando per necessità varie della vita civile chiedono copia di documenti militari o della cosiddetta « dichiarazione

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

integrativa» attestante la qualifica di ex combattente.

Per venire incontro a tali situazioni, che sembrano meritevoli di considerazione, sembra opportuna un'ulteriore riapertura dei termini per i ricorsi, nella fondata presunzione di poter così giungere a definire con criteri di larga equità l'annoso problema.

Con l'occasione è, peraltro, necessario correggere taluni inconvenienti verificatisi in conseguenza della revisione delle punizioni.

Tale revisione venne evidentemente ammessa allo scopo di poter concedere i benefici a favore dei combattenti.

Senonchè si è verificato che molti militari, una volta ottenuti l'annullamento o la riduzione delle punizioni, hanno chiesto il riesame di provvedimenti di stato o avanzamento adottati quando le punizioni non erano state ancora annullate o ridotte. E, in mancanza di una norma che avesse espressamente limitato alla concessione dei benefici a favore dei combattenti gli effetti dei benevoli provvedimenti disposti, tale riesame non ha potuto essere negato.

Ciò ha snaturato e portato oltre le intenzioni le misure adottate.

Si profila, inoltre, il pericolo che l'Amministrazione, preoccupata dalle turbative nei ruoli che potrebbero derivare dal riesame di situazioni da anni definite, sia indotta a seguire criteri di rigore nell'esame dei ricorsi.

In ogni caso rimane tradito il concetto ispiratore delle norme con le quali attraverso il meccanismo dei ricorsi si volle risolvere il particolare problema delle esclusioni dai benefici a favore dei combattenti.

In relazione a quanto sopra, l'unito provvedimento, nel concedere all'articolo 1 un ulteriore termine di 180 giorni per la presentazione dei ricorsi, precisa, all'articolo 2, che l'annullamento o la riduzione delle punizioni hanno effetto ai soli fini del riconescimento dei benefici a favore dei combattenti e non comportano la revisione di provvedimenti di stato o avanzamento.

Il provvedimento non comporta alcun nuovo o maggiore onere.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la presentazione dei ricorsi previsti dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, è concesso un nuovo termine con scadenza al centottantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

I ricorsi saranno esaminati da una Commissione centrale unica per le tre Forze armate, nominata dal Ministro della difesa.

Art. 2.

L'annullamento o la riduzione delle punizioni disciplinari disposti in seguito a parere della Commissione centrale unica prevista dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, dall'articolo unico della legge 28 novembre 1957, n. 1143, e dal precedente articolo 1 hanno effetto ai soli fini del riconoscimento dei benefici a favore dei combattenti e non comportano revisioni di provvedimenti di stato o di avanzamento.